

ha dato questo esperimento è espresso: cioè di ovviare alle irriverenze ed agli abusi, che dai sudditi si potessero commettere, e per mantenere in essi, verso le medesime sante indulgenze la debita stima e venerazione.

CIRCA LE DISPENSE E LE CONCESSIONI

Opposizioni

Si appone in primo luogo: che circa queste si sono eccitati li Vescovi all'esercizio della propria autorità in diminuzione della Pontificia, ed intorno alla pertinenza delle concessioni, anzi, che siasi commesso ai detti Vescovi, che non lascino passare a Roma ricorsi per cose, circa le quali sia sufficiente l'autorità Vescovile.

Dichiarazioni

Si dichiara: Che in tutta la serie della lettera della deliberazione non è una parola sola, per cui si dia ai Vescovi il supposto eccitamento, nè la professata commissione di non lasciar passare a Roma gl'indicati ricorsi.

Meno si può dedur dallo spirito, e dal significato della deliberazione stessa. Perocchè questa dice bensì, che non si passeranno nella revisione ai sudditi le concessioni, che impetrassero di fuori le quali possono dispensarsi dagli ordinari, perchè per lo più si ottengono per cause supposte, senza necessità ovvero utilità della Chiesa, in delusione delle sanzioni canoniche, ed in rilassazione della buona disciplina; ma non per questo si sono eccitati li Vescovi a far uso delle loro facoltà piuttosto in questo che in quel genere di concessioni.

L'oggetto che si è avuto in ciò è stato unicamente di ovviare alle maliziose e surrettizie impetrazioni, non di mettere in competenza di facoltà li Vescovi col Sommo Pontefice, nè di contristar per questo l'autorità universale, che al medesimo nella Chiesa compete, che questa non se gli è mai contesa, nè si contende come lo comprova il fatto e prima,